

Art. 14

Competenze

1. Il Presidente ha la rappresentanza legale del Consorzio ed esercita le funzioni demandategli dalle leggi nazionali e regionali, nonché dal presente statuto.
2. Il Presidente convoca e presiede il Consiglio generale senza diritto di voto, convoca e presiede il Comitato direttivo, è responsabile dell'attuazione delle loro rispettive deliberazioni, sovrintende al buon funzionamento del Consorzio e riferisce al Consiglio generale sull'andamento della gestione consortile.
3. Inoltre il Presidente:
 - a) attribuisce incarichi specifici ai membri del comitato direttivo, definendone i limiti di competenza e la durata;
 - b) adotta, in casi di comprovata necessità ed urgenza, e sotto la propria responsabilità, i provvedimenti di competenza del Comitato direttivo, che devono essere sottoposti a ratifica del Comitato stesso nella seduta immediatamente successiva da tenersi nel termine massimo di quindici giorni dalla loro adozione, a pena di decadenza dei provvedimenti assunti;
 - c) promuove le iniziative volte ad assicurare l'integrazione dell'attività consortile con le realtà sociali, economiche e culturali delle comunità locali;
 - d) ai sensi dell'art. 11 comma 3 della legge regionale 19.11.1996 n. 48, provvede a dare comunicazione alla Regione degli atti di nomina degli organi consortili, degli atti di determinazione delle relative indennità e del bilancio consuntivo d'esercizio.
4. Il Comitato direttivo può delegare il Presidente ad assumere provvedimenti di propria competenza nei limiti e nel rispetto dei criteri fissati nell'atto di delega. Il Presidente deve comunicare al comitato direttivo i provvedimenti assunti in forza di tali deleghe nella seduta immediatamente successiva a ciascuna sua specifica determinazione.